



# CLUB GUZZI AQUILE DEL SEPRIO



## STATUTO

ART.1 SI COSTITUISCE IN CASSANO MAGNAGO L'ASSOCIAZIONE PER IL TEMPO LIBERO DENOMINATA "CLUB GUZZI AQUILE DEL SEPRIO" ALLA PRESENZA DEI SIG.RI DI CUI IN ALLEGATO 1 CHE ASSUMONO IL TITOLO DI "SOCI FONDATORI" E COSTITUISCONO IL "CONSIGLIO DEI PROBI VIRI" (ART. 11).

ART.2 L'ASSOCIAZIONE SI FREGIA DI UN SIMBOLO E DI UN LOGOTIPO ( ALLEGATO 2 ) IL CUI USO E' ESCLUSIVA DEI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI.

ART.3 L'ASSOCIAZIONE NON DEVE PERSEGUIRE SCOPI DI LUCRO NE' COMPIERE ATTI LESIVI DEL PRESTIGIO E DELL'IMMAGINE DELLA MOTO GUZZI.

ART.4 L'ASSOCIAZIONE HA CARATTERE ASSOLUTAMENTE APOLITICO. IN SENO AD ESSA E' VIETATA QUALSIASI DISCUSSIONE E MANIFESTAZIONE POLITICA.

ART.5 L'ASSOCIAZIONE HA I SEGUENTI SCOPI:

- A) DIVULGAZIONE PER LA PASSIONE PER LO SPORT MOTOCICLISTICO E RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELLO SPIRITO DI GRUPPO.
- B) DIFFUSIONE DEL MOTOTURISMO REGIONALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE E RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI TURISTICI LOCALI.
- C) DIFFUSIONE DELLA PRESTIGIOSA MARCA ITALIANA "MOTO GUZZI" E DIFESA DELLE MIGLIORI TRADIZIONI MOTOCICLISTICHE VARESINE.

ART. 6 L'ADESIONE AL SODALIZIO E' GRATUITA. IL NUOVO SOCIO DOVRA' ESSERE PRESENTATO DA DUE SOCI E LA DOMANDA DI ADESIONE DEVE ESSERE ACCOLTA ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO DIRETTIVO. L'ADESIONE DEVE COMUNQUE ESSERE RINNOVATA ANNUALMENTE ENTRO I TERMINI STABILITI ( ART. 11 )

ART. 7 IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE SI DISTINGUONO:

- A) SOCI FONDATORI: VEDI ART. 1
- B) SOCI ORDINARI: TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI UNA MOTOCICLETTA "MOTO GUZZI" REGOLARMENTE MARCIANTE ED IMMATRICOLATA
- C) SOCI SOSTENITORI: FAMILIARI ED AMICI ABITUALI ACCOMPAGNATORI DEI SOCI ORDINARI, SIMPATIZZANTI DEL GRUPPO E DELLA MARCA SOSTENUTA DAL GRUPPO STESSO.
- D) SOCI ONORARI: IL CONSIGLIO SI RISERVA DI ATTRIBUIRE TALE TITOLO A PERSONE CHE SI SIANO DISTINTE PER PARTICOLARI MERITI IN SENO AL CLUB OVVERO A PERSONALITA' DI SPICCO DEL MONDO MOTOCICLISTICO ED IN PARTICOLARE DELLA MOTO GUZZI.

ART.8 TUTTI I SOCI HANNO IL DOVERE DI REGOLARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO SECONDO LEALTA' E CORRETTEZZA IN UN CLIMA DI TOLLERANTE AMICIZIA. IL CONSIGLIO DEI PROBI VIRI E' L'ORGANO COMPETENTE NELLA VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DI COMPORTAMENTI NON ADERENTI ALLE NORME STATUTARIE CON FACOLTA' DI REVOCA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

ART. 9 LA QUALIFICA DI SOCIO SI PERDE:

- PER DIMISSIONI, DA PRESENTARSI ENTRO IL 30.04. DI OGNI ANNO
- PER "INADEMPIENZA" DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CASO DI MANCATO RINNOVO DELL'ADESIONE ENTRO I TERMINI STABILITI (ART. 12 )
- PER CAMBIO DI MOTOCICLETTA DI MARCA DIVERSA DA "MOTO GUZZI"

ART. 10 IL SODALIZIO E' RETTO DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSTO DA:

- UN PRESIDENTE
- UN VICE PRESIDENTE
- UN SEGRETARIO
- UN TESORIERE
- DUE CONSIGLIERI

CHE VENGONO ELETTI IN SENO AI SOCI FONDATORI E RIMANGONO IN CARICA SINO A:

- DIMISSIONE DEGLI STESSI
- MOZIONE DI SFIDUCIA VOTATA DA ALMENO LA META' PIU' UNO DEI MEMBRI DEL " CONSIGLIO DEI PROBI VIRI" COMPOSTO DAI SOCI FONDATORI. QUALORA UNO O PIU' SOCI FONDATORI DOVESSERO DIMETTERSI DAL CLUB IL "CONSIGLIO DEI PROBI VIRI" VERRA' INTEGRATO DA UN NUMERO CORRISPONDENTE DI SOCI ORDINARI ELETTI DAI SOCI STESSI.

ART.11 L'ANNO SOCIALE DECORRE DAL 01 MAGGIO DI OGNI ANNO SINO AL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO. DAL 01 APRILE AL 31 MAGGIO SONO APERTE LE DOMANDE DI ADESIONE E IL RINNOVO DELLE STESSE. DECORSI TALI TERMINI VERRANNO DICHIARATI INADEMPIENTI I SOCI CHE NON HANNO REGOLATO LA LORO POSIZIONE E NON SARANNO ACCETTATE NUOVE DOMANDE SINO ALL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 12 NON DISPONENDO IL CLUB DI ENTRATE DERIVANTI DA CAMPAGNE DI TESSERAMENTO NE TANTOMENO DA ATTIVITA' DI LUCRO, I SOCI SI IMPEGNANO AD AUTOTASSARSI PER FAR FRONTE ALLE SPESE CORRENTI E STRAORDINARIE.

ART.13 ANNUALMENTE IL PRESIDENTE CONVOCA L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. E' FACOLTA' DEL PRESIDENTE CONVOCARE L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI IN TUTTE LE SITUAZIONI CHE REPUTI NECESSARIO OVVERO SU RICHIESTA DI ALMENO LA META' PIU' UNO DEI PROBI VIRI.

ART.14 OGNI SOCIO, ALL'ATTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL SODALIZIO DEVE ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE INTEGRALMENTE, SOTTOSCRIVENDOLO, IL PRESENTE STATUTO.

ART.15 LO STATUTO POTRA' ESSERE MODIFICATO SOLO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CHE AVRA' VALIDITA' SOLO SE SARANNO PRESENTI ALMENO LA META' PIU' UNO DEGLI STESSI IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE OVVERO CON QUALSIASI NUMERO DI SOCI ALLA TERZA CONVOCAZIONE.

IL PRESENTE STATUTO RIPORTA A TERGO LE FIRME DI TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DEI PROBI VIRI ALLA DATA 25 GENN. 2002